



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 19-03-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL= L'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo con inizio alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

AGONI CLAUDIO	P	GRASSI DENISE	P
MAJ EMILIO	P	BENDOTTI LUCA	P
PIZIO RICCARDO NINO	A	BONALDI TIZIANA	A
PIANTONI GIORGIA	P	SPADA DAVIDE	A
MANCINI ERNESTO	P	Bendotti Gianmario	P
MAJ MICHELE	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor AGONI CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor TAGLIAFERRI ELISA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E ALLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 49 E DELL'ART. 147/BIS – 1° COMMA DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile del servizio interessato
MORANDI Ilario

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile dei servizi finanziari
MORANDI Ilario

Illustra l'argomento Agoni Claudio, Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che **ha istituito**, dal 2014, **l'imposta unica comunale (IUC)**, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, precisando che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 1 comma 703 della medesima legge è **fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU** istituita con D.Lgs. n. 23/2011 e modificata con D.L. n. 201/2011,
- con i commi dal 704 al 727 della medesima legge sono apportate sostanziali modifiche alla precedente disciplina IMU;

PRECISATO che:

- l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, **conferma la potestà regolamentare** in materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il "**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)**", approvato con propria deliberazione n. 11/2014 e smi e tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare da esso effettuato;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha **riservato allo Stato** il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo dall'anno 2013 la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (**cd. beni merce**), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATO inoltre l'art. 13 del DL n. 201/2011 e s.m.i. e, in particolare le recenti modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ai sensi del quale l'imposta municipale propria **non si applica**:

- all'**abitazione principale** e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (*comma 2*),
- alle unità **immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (*comma 2 lett a*);
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla **casa coniugale** assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militari [...] (*comma 2 lett. b,c,d*) ;

PRECISATO altresì che le modifiche apportate al medesimo articolo dal comma 10 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) comportano l'eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, disponendo la **riduzione della base imponibile del 50%** "*per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;*" (*comma 2 lett. 0a*);

RICHIAMATI inoltre in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di **modificare l'aliquota di base del tributo**, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, per tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale, relative pertinenze e, dai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'**abitazione principale e relative pertinenze**;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli **immobili non produttivi di reddito fondiario**, di cui all'art. 43 del TUIR, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché alle relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una **detrazione d'imposta pari a € 200,00**, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

RICHIAMATO il comma 1092, dell'art. 1, della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) che estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista per legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

DATO ATTO che:

- **presupposto** dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e smi;
- **soggetti passivi** sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 e smi, i proprietari degli immobili, inclusi terreni e aree edificabili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e smi, **definisce abitazione principale** l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; il medesimo comma stabilisce altresì che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- il medesimo comma, come modificato dal D.L. n. 47 del 28/03/2014, precisa che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli **italiani residenti all'estero (AIRE)**, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il **coniuge assegnatario**, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 e smi, i **terreni agricoli** sono esenti dall'imposta in quanto il Comune di Schilpario rientra tra i comuni montani ricompresi nell'elenco di cui alla circolare n. 9/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 e smi sono altresì esenti i **fabbricati rurali ad uso strumentali** ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Schilpario;
- in base al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale è considerata abitazione principale quella posseduta da **anziani o disabili ricoverati** in modo permanente in istituti, purché non locata e non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo **modello F24** o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in **2 rate** di pari importo, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre;

TENUTO CONTO della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% **l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D**, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "*comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente **manovrare le aliquote**, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve,*

comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- l'art. 151 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che i Comuni deliberano **entro il 31 dicembre** il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto ministeriale,
- il comma 444 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la **facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio**;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 del 02/02/2019), con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2019 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la **somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore** all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al **10,6 per mille** ed altre minori aliquote;

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/02/2018, con la quale sono state stabilite le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20/02/2018, con la quale sono state stabilite le aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

TENUTO CONTO :

- del gettito IMU dell'annualità 2018,
- delle modifiche applicative introdotte alla disciplina IMU nel corso del 2018,
- delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018 al fine di salvaguardarne gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini,
- dell'esigenza di semplificare gli obblighi tributari dei contribuenti al fine di:
 - a) facilitare la determinazione delle imposte dovute,
 - b) agevolare gli obblighi di dichiarazione e di versamento in capo agli stessi,
 - c) snellire le procedure competenti all'ufficio tributi dell'Ente salvaguardandone l'efficienza e l'operatività;

PRECISATO che, la definizione delle aliquote IMU, è fortemente condizionata anche dall'assetto dei **rapporti finanziari tra Stato e Comuni stabilito con** l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha disciplinato:

- a) la riserva statale del gettito (ad aliquota standard) dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- b) l'istituzione del "Fondo di solidarietà comunale", finanziato con parte del gettito dell'IMU, mediante compartecipazione dei Comuni stessi, la cui determinazione è legata anche alla stima, operata dal Ministero, del gettito Imu e Tasi ad aliquote standard;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), **competete al Consiglio Comunale** la determinazione delle tariffe di imposta;

RITENUTO pertanto opportuno mantenere anche per l'anno 2019 le aliquote dell'IMU applicate nel 2016, nel rispetto altresì del blocco degli aumenti tributari stabiliti con la citata normativa;

VISTO lo **schema di Bilancio di previsione 2019** approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 28/02/2019, che, ad aliquote IMU e TASI invariate rispetto al 2018, garantisce il mantenimento dell'equilibrio finanziario e dei programmi amministrativi, oltre che la quantità e qualità dei servizi in essere;

RILEVATO altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25/03/2014, si è provveduto alla determinazione dei **valori delle aree fabbricabili** site nel Comune di Schilpario ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

RITENUTO, stante la necessità di rendere pienamente operativi gli uffici comunali senza prolungare l'esercizio provvisorio, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1° - Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2° - Di confermare per l'anno 2019 con riferimento all'Imposta Municipale Propria "IMU" l'applicazione delle seguenti aliquote già in vigore per l'anno 2018:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU
<i>Aliquota ordinaria</i>	<i>10,00 per mille</i>
<i>Aliquota abitazione principale, e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9</i>	<i>4,00 per mille</i>
<i>Aliquota aree edificabili</i>	<i>10,00 per mille</i>
<i>Aliquota immobili gruppo catastale D</i>	<i>8,60 per mille</i>

3° - Di precisare che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2019.

4° - Di stabilire che con il presente atto viene **rispettato il vincolo** in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore **all'aliquota massima** consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al **10,6 per mille** e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

5° - Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio relativi alla disciplina del tributo al **"Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)"**, approvato con propria deliberazione n. 11/2014 e s.m.i.;

6° - Di dare atto che, ai fini della determinazione del **valore delle aree fabbricabili** site nel Comune di Schilpario, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili si applicano i parametri definiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2014.

7° - Di dare atto che con il presente provvedimento si è tenuto conto dell'esigenza:

- di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune,
- di semplificazione degli obblighi tributari dei contribuenti al fine di facilitare la determinazione delle imposte dovute e agevolarne gli obblighi di dichiarazione e di versamento,
- di snellimento delle procedure competenti all'ufficio tributi dell'Ente salvaguardandone l'efficienza e l'operatività.

8° - Di delegare il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale Federalismo entro i termini di legge.

9° - Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

10° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli unanimi, con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, astenuti nessuno.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
AGONI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 22-03-2019 al giorno 06-04-2019.

SCHILPARIO, li 22-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

La presente deliberazione, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Atto dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del d.lgs.18/8/2000 n.267.

SCHILPARIO, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA
